



Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT. N. 4571 /REP. N. 83 DEL 31 MAG. 2018

Oggetto: Comune di San Vero Milis – Progetto definitivo per gli “Interventi urgenti per la messa in sicurezza dei tratti di maggior rischio e alla mitigazione degli effetti delle dinamiche erosive nei punti di maggior intensità e incidenza nella linea costiera” – Approvazione studio di compatibilità ai sensi dell’art. 25 delle N.A del PAI.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative Norme di Attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “*Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali*”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, recante “*Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67, con il quale è stato approvato il Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino della Regione Sardegna n. 2 del 15.03.2016, con la quale è stato approvato in via definitiva, per l’intero territorio regionale, il Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), predisposto ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE;
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante “*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*”, con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l’“*Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione*”;
- VISTE** le Norme di Attuazione del P.A.I. vigente;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT. N. 4571 /REP. N. 83
DEL 31 MAG. 2018

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Regione Sardegna n. 16 del 07 maggio 2014 con la quale è stato approvato studio di Compatibilità redatto ai sensi dell'art. 8 c. 2 delle N.A. del PAI che individua nuove aree a pericolosità da frana nel Comune nel San Vero Milis;

VISTA la PEC. n. 2619 del 01-03-2018, acquisita agli atti della Direzione Generale con prot. n. 1771 del 2.03.2018, con la quale il Comune di San Vero Milis ha indetto la conferenza di servizio decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di "Erosione delle coste in corrispondenza delle Borgate Marine;

CONSIDERATO che gli interventi in argomento riguardano due distinte aree e prevedono le seguenti tipologie di opere:

Località "S'Arena Scoada" - riprofilatura del ciglio della falesia con opere di disgaggio e protezione del piede della falesia dall'azione del moto ondoso mediante la messa in opera di barriere aderenti in massi litoidi a protezione delle infrastrutture e degli insediamenti retrostanti;

Località Su Pallosu - opere di protezione al piede del corpo dunare e delle formazioni detritiche costiere rispetto all'azione erosiva dei frangenti mediante messa in opera di geocontenitori in fibra naturale e riempiti di inerti di cava, e interventi di Ingegneria Naturalistica per contenere il corpo dunare dai fenomeni di dilavamento e di deflazione eolica;

CONSIDERATO che, sulla base della cartografia vigente, gli interventi ricadono in aree individuate dalla Pianificazione di Bacino a pericolosità da frana mappate nel territorio del Comune di San Vero Milis;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 15 dicembre 2014 "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo";

VISTA nota n. 3599 del 26.03.2018, acquisita agli atti con prot. 3334 del 26/04/2018, con la quale il Comune di San Vero Milis ha trasmesso gli estremi di ammissibilità degli interventi ai sensi delle N.A. del P.A.I., di cui all'allegato 2 alla Circolare n.1/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, e lo Studio di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. 4571 /REP. N. 83
DEL 31 MAG. 2018

compatibilità nella sua versione definitiva relativo agli "Interventi urgenti per la messa in sicurezza dei tratti di maggior rischio e alla mitigazione degli effetti delle dinamiche erosive nei punti di maggior intensità e incidenza nella linea costiera";

- PRESO ATTO** dei contenuti della dichiarazione di cui sopra con la quale il Comune di San Vero Milis attesta la conformità degli interventi di che trattasi con gli strumenti urbanistici vigenti, la loro inclusione in un'area a pericolosità geomorfologica di livello pari a Hg3 e Hg2, oltre all'ammissibilità degli stessi interventi ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. a) delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- VISTO** lo studio di compatibilità geologica e geotecnica redatto ai sensi dell'art. 25 delle NA del PAI, trasmesso nella versione definitiva con nota prot. n. 3599 del 26.03.2018, acquisita agli atti con prot. 3334 del 26/04/2018, redatto dal Dott. Geol. Maurizio Costa e dall'Ing. Francesca Etzi;
- VISTA** la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale del Distretto Idrografico in merito allo studio di compatibilità di che trattasi, dalla quale risulta che gli interventi in argomento non aggravano le situazioni di pericolosità esistenti;
- PRESO ATTO** che gli interventi, sebbene in grado di contenere i fenomeni di erosione che caratterizzano il margine costiero in esame, non garantiscono la mitigazione della pericolosità da frana che manterrà il preesistente livello Hg2 e Hg3, anche a seguito della realizzazione delle opere;
- CONSIDERATO** che gli interventi in argomento sono coerenti con le previsioni e le finalità del PAI e che, pertanto, si può esprimere parere POSITIVO in merito all'approvazione dello studio di compatibilità in argomento;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. 4571 /REP. N. 83
DEL 31 MAG. 2018

DETERMINA

Art. 1) Di approvare, in osservanza del comma 7 dell'art. 25 delle Norme di Attuazione del P.A.I., lo studio di compatibilità *geologica e geotecnica* definito a supporto del progetto definitivo per gli *"Interventi urgenti per la messa in sicurezza dei tratti di maggior rischio e alla mitigazione degli effetti delle dinamiche erosive nei punti di maggior intensità e incidenza nella linea costiera"*, trasmesso nella versione definitiva con nota prot. n. 3599 del 26.03.2018, acquisita agli atti con prot. 3334 del 26/04/2018, redatto dal Dott. Geol. Maurizio Costa, e dall'Ing. Francesca Etzi..

Art. 2) Ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso delle Norme di Attuazione del P.A.I., *"in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal P.A.I., il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato"*.

Ai sensi dell'art. 4 comma 13 delle Norme di Attuazione del P.A.I., il presente provvedimento *"non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi, restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità"*.

Le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeologico, previste nel progetto in argomento, non risolveranno definitivamente le problematiche idrogeologiche dell'area interessata dalle opere medesime, e dovranno pertanto essere sottoposte alle opportune attività manutentive periodiche.

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle Norme di Attuazione del P.A.I., qualora per gli interventi in argomento sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

Resta inteso che le aree di pericolosità da frana oggetto dello studio in argomento, rimangono assoggettate alle perimetrazioni definite dal P.G.R.A. e dal P.A.I. vigente e restano assoggettate alla disciplina dei relativi artt. 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I. medesimo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. 4571 /REP. N. 83

DEL 31 MAG. 2018

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dell'art. 25 delle vigenti Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904, e successive modifiche ed integrazioni ad ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Segretario Generale

Alberto Piras





A. Pillai/ Ist. Serv. dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni
M. Melis / Dir. Serv. dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni

